

REGOLAMENTO (CE) N. 3484/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4 e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che le modalità di attuazione dei regimi di premio istituiti dagli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 prevedevano, inizialmente, che ogni domanda di aiuto « animali » per la concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato ai fini della macellazione doveva essere presentata entro trenta giorni dalla macellazione o dalla prima immissione sul mercato dell'animale; che, per alleviare gli oneri amministrativi per i produttori, connessi a tale disposizione, con il regolamento (CEE) n. 1909/93 della Commissione⁽³⁾, il termine di trenta giorni è stato portato a sei mesi;

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1909/93, dispone che il fatto generatore per stabilire l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio e del numero di UBA da utilizzare per il calcolo del coefficiente di densità corrisponde alla data di presentazione della domanda; che, benché tale disposizione non si riferisca espressamente all'importo del premio, è opportuno precisare che l'agevolazione degli oneri amministrativi prevista dal regolamento (CEE) n. 1909/93 non ha affatto la finalità di

permettere ai produttori di ottenere, per i capi macellati o immessi sul mercato in un dato anno, l'importo più elevato del premio corrispondente ad un anno successivo;

considerando che, per permettere ai produttori interessati di agire in tempo utile, è necessario che il presente regolamento entri in vigore al più presto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3886/92, è aggiunto il seguente comma:

- Tuttavia, in caso di concessione del premio speciale in base ad una delle opzioni previste all'articolo 8,
 - se il capo è stato macellato o immesso sul mercato anteriormente alla mezzanotte del 31 dicembre e
 - se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data,

l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla macellazione o alla prima immissione sul mercato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.